

# COMUNE di ESANATOGLIA



Provincia di Macerata

## COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n.27 – 🖀 0737.889132 – 🕏 0737.889327

email: polmun@esanatoglia.sinp.net

PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it

**ORDINANZA** n. 34/2015 (prot. nr.5064)

#### STRADA COMUNALE ESANATOGLIA-PAGLIANO-MATELICA

Modifica Ordinanza Dirigenziale nr. 49/2011 con istituzione del divieto di fermata ambo i lati - dal km 0,00 al km 0+200.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Comandante della Polizia Locale

**PREMESSO** che in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale e

sulla pubblica incolumità, l'Autorità comunale può disporre - con ordinanza-

l'istituzione di una adeguata disciplina della viabilità sulla propria rete stradale;

RICHIAMATA l'ordinanza dirigenziale nr. 49/2011 in data 04 dicembre 2011 con cui veniva

> istituito il divieto di sosta su ambo i lati , nel tratto iniziale della strada comunale Esanatoglia – Pagliano (tratto che va dall'incrocio per il campo sportivo sino a

quello per i campi da tennis);

VISTE le ulteriori segnalazioni pervenute in merito alla situazione di pericolo che si

> verifica sul predetto tratto iniziale della Strada Comunale Esanatoglia-Pagliano-Matelica, specie in occasione dello svolgimento di partite di calcio o di altri

significativi eventi, presso il campo sportivo comunale;

**DATO ATTO** che gli impianti sportivi comunali sono in atto affidati in gestione alla ASD

Esanatoglia corrente in Via Roma, snc;

**RILEVATO** che le segnalazioni pervenute risultano essere veritiere stante l'invalsa abitudine

di molti automobilisti di lasciare in sosta auto e moto su ambo i lati del tratto

iniziale in pendenza, della predetta strada comunale Esanatoglia -Pagliano;

**DATO ATTO** altresì che gli organizzatori responsabili delle attività sportive che si svolgono

> presso i predetti impianti, sono stati formalmente invitati con let. R.A.R. nr. 4762 del 18.11.2015 ad adottare ogni utile accorgimento atto ad organizzare una proprio servizio di d'ordine per favorire la sosta degli avventori, in modo ordinato sulle aree di pertinenza o comunque nelle zone consentite, ubicate in

prossimità del campo sportivo medesimo;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, modificando opportunamente la richiamata

> Ordinanza nr. 49/2011, istituendo - in luogo del divieto di sosta esistente - il divieto di fermata su ambo i lati sulla predetta strada comunale, a partire dal Km 0,00 (incrocio Campo sportivo) e fino al km 0+200 in direzione Pagliano,

lasciando inalterata ogni ulteriore disciplina esistente;

VISTO il vigente Codice della Strada (in particolare gli artt. 6,7,157,158) ed il relativo

Regolamento di esecuzione, ;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e il D. L.vo 165/2001,

### ORDINA

La formale istituzione del DIVIETO DI FERMATA -ambo i lati- sulla strada comunale Esanatoglia-Pagliano, dal km 0,00 (incrocio/rotatoria campo sportivo comunale) fino al km 0,200, in direzione Pagliano, (divieto peraltro esistente -ex lege-, in alcuni tratti).



# COMUNE di ESANATOGLIA



Provincia di Macerata

# COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n.27 – 🖀 0737.889132 – 🕏 0737.889327

email: polmun@esanatoglia.sinp.net

PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it

#### DISPONE

L'installazione – alla chilometrica sopra indicata, di nr. 1 segnale stradale (vedasi fig. sottostante) per ogni senso di marcia.



### **REVOCA**

L'efficacia di ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente Ordinanza.

#### RICORDA

All'utenza che il segnale di divieto di fermata:

- vieta la sosta e la fermata o comunque qualsiasi volontaria temporanea sospensione della marcia del veicolo (ad esempio per far salire o scendere passeggeri), anche se non costituisce pericolo o intralcio alla circolazione, ma consente l'arresto in casi di forza maggiore (semaforo rosso, intasamento del traffico, ecc.);
- vale per tutti i veicoli (quindi anche per autobus e taxi);
- in assenza di iscrizioni integrative il divieto vale tutti i giorni 24 ore su 24 (sia dentro che fuori dei centri abitati);
- se integrato con pannello con freccia verso il basso, indica la fine del divieto e vieta la fermata e la sosta nel tratto precedente;
- In presenza del segnale di cui sopra è sempre disposta la rimozione forzata del veicolo anche se il cartello non è corredato dal pannello "rimozione".

Ai trasgressori verrà quindi applicata la sanzione amministrativa vigente all'atto dell'infrazione e la rimozione del veicolo, giusto quanto previsto dal vigente Codice della strada.

La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, viene resa pubblica nelle forme di legge e con la misura aggiuntiva della affissione su bacheche comunali ed esercizi pubblici.

Avverte che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n, 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione del presente provvedimento.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, ex art. 37 D.L.vo 285/1992, entro 60 giorni, al Ministero dei lavori pubblici.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Si comunichi, per l'informazione e quanto di competenza, a:

- ⇒ ASD ESANATOGLIA, via Roma snc Esanatoglia;

Dalla Residenza Municipale, li $\ 4$  dicembre 2015



IL COMANDANTE della POLIZIA LOCALE (Cap. Luca BONFILI)